



Decreto Dirigenziale n. 251 del 05/08/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

LINEE GUIDA REGIONALI PER L'EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI STATALI PER GLI ANIMALI POSITIVI ALLA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA E PER L'ABBATTIMENTO TOTALE (STAMPING OUT).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. il comma 3 dell'articolo 23 del decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 , concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e bufalini, recita : *"3. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento bovino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente..... Omissis....."*;
- b. l'articolo 3 decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, recita : *"2. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino ed ovicaprino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente omissis....."*;
- c. l'articolo 15 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini, recita : *" 3. Il servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente, può disporre anche l'eliminazione degli animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti OMISSIS"*;
- d. l'articolo 19 del D.M. 15 dicembre 1995, n. 592 (1). Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, recita : *" 3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, su parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio, può disporre l'eliminazione di animali negativi alle prove ufficiali qualora la situazione epidemiologica, all'interno dell'allevamento, sia tale da farli ritenere infetti.....Omissis"*;
- e. per gli animali positivi a tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica macellati la ASL deve corrispondere al proprietario degli stessi la relativa indennità statale ai sensi della L. 615/64 e s.m.i., entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione della macellazione in BDN;
- f. la mancata o ritardata corresponsione delle indennità sopra indicate comporta anche perdite economiche per lo Stato per mancato introito del finanziamento comunitario U.E.;
- g. l'O.M. 28 maggio 2015 stabilisce misure sanitarie in materia di tubercolosi, brucellosi e leucosi;

RITENUTO, necessario

- a. stabilire procedure regionali al fine di uniformare le attività delle AA.SS.LL. in materia di abbattimento totale e di corresponsione delle indennità statali per gli animali positivi tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica macellati;

VISTI

- a. il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651 e s.m.i.;
- b. il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 e s.m.i.;
- c. il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 e s.m.i.;
- d. il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592;
- e. l'Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015;
- f. la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013 relativa al conferimento di incarichi dirigenziali;
- g. la D.G.R.C. n. 279 del 13/11/2013 di conferimento incarico al Dirigente della UOD 2 Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- h. la nota prot. N. 0126952 del 21/02/2014 Dipartimento 54 Direzione Generale n. 10;

DECRETA

per le motivazione riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare l'Allegato A ad oggetto "Linee Guida Regionali per le attività di abbattimento totale" e l'Allegato B ad oggetto "Linee Guida Regionali per la corresponsione degli indennizzi statali", che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di inviare il presente provvedimento ai Direttori Generali e ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. per i successivi adempimenti;
3. di inviare il presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente dell'U.O.D.
Dott. Paolo Sarnelli